

I.C. - " D'ALCONTRES - BALOTTA "-BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Prot. 0011271 del 16/09/2025
VII (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO «D'ALCONTRES - BALOTTA»

Circolare n.11

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado

Ai genitori degli alunni scuola secondaria di primo grado

All'albo del sito web

OGGETTO: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Limite massimo ore di assenza)

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[...]ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto;

VISTO il D. lgs 62/2017;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025/2026, è fissato nella seguente tabella:

SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SECONDARIA DI I GRADO	30 h	H 990	743 h	247 h (Pari a 41 giorni di lezione)

Scuola Secondaria I grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore (Pari a 41 giorni di lezione).

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica a cadenza mensile il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 11/09/2025 (data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2025/2026) al 9 giugno 2026 (data di termine delle lezioni).

Le singole Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite suddetto.

Il collegio dei docenti della scrivente Istituzione Scolastica ha deliberato le sottoriportate deroghe:

1. gravi motivi di salute debitamente documentati
2. terapie/ cure/ ricoveri day hospital certificati
3. partecipazione alle attività sportive agonistiche organizzate dalla scuola o da Federazioni sportive riconosciute dal CONI
4. adesioni a confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Comunità Ebraica)
5. presenza di particolari situazioni di disagio familiare (malattie gravi, trasferimenti) con conseguente definizione di speciali patti educativi, progetti scuola famiglia.

Si ricorda, infine, che sempre in ossequio alla normativa vigente, le deroghe saranno prese in considerazione dai singoli Consigli di classe sempre che la frequenza effettuata dall'alunna/o consenta al Consiglio stesso l'acquisizione degli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Raccomandazioni ulteriori Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. "Decreto Caivano", convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell'obbligo scolastico - Valutazione delle giustificazioni delle assenze.

Come già espresso si ricorda che la disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell'anno scolastico e quindi l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento (C.M. MIUR n. 20 del 24 marzo 2011).

Con riferimento all'obbligo di istruzione la disciplina delle assenze assume un valore ulteriore poiché incide direttamente sul rispetto del diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione. L'istruzione obbligatoria è infatti un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93